

Il caso OnlyFans e le relative questioni Iva

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Fiscalità diretta e indiretta del web

Scopri di più

L'avvento delle **nuove e numerose piattaforme social** pone diverse **questioni** anche di natura **prettamente fiscale**. Tra queste si segnala quella oggetto della sentenza della Corte di Giustizia Ue nella causa C-695/20 del 28.2.2023, in cui è stata affrontata l'applicazione dell'[articolo 9-bis, Regolamento Ue 282/2011](#), relativamente alla **gestione della piattaforma OnlyFans** da parte della società inglese Fenix.

Detta piattaforma si **rivolge agli utenti (users)** in tutto il mondo, che sono divisi in **due categorie**: i creatori (**creators**) ed i fan (**fans**). I **primi** dispongono di profili con i quali **caricano contenuti** (fotografie, filmati, ecc.) nel proprio profilo, mentre i **secondi possono accedere ai contenuti** caricati dai *creators* mediante il **pagamento di una somma** (ad hoc o con abbonamento periodico).

La **determinazione del canone** è lasciata al **libero apprezzamento del singolo creator**, fermo restando che la società Fenix (gestore della piattaforma) stabilisce un **importo minimo** al di sotto del quale non è possibile scendere.

La questione Iva risiede nella **gestione dei flussi di pagamento**, in quanto la piattaforma OnlyFans si fa carico della **riscossione e della distribuzione dei pagamenti** effettuati dai fans, **trattenendo un importo pari al 20%** delle somme versate da questi ultimi e **attribuendo il restante 80% ai creators**. Nel contratto stipulato direttamente tra il *creator* ed il *fan*, è previsto che **OnlyFans non è parte del contratto**, ma si limita ad **agire come intermediario**. Secondo Il Fisco britannico, la società Fenix avrebbe dovuto **assoggettare ad Iva l'intero importo incassato e non solamente il 20% a titolo di propria provvigione**. Secondo l'Amministrazione finanziaria, infatti, la piattaforma digitale deve essere considerata come un soggetto che agisce in nome proprio, ai sensi dell'[articolo 9-bis, Regolamento Ue 282/2011](#). Pertanto, l'**intermediario** che agisce in nome proprio, anche se per conto di terzi, **ai fini Iva è considerato**, per presunzione, **soggetto passivo per tutto l'importo incassato e non solo per la parte di propria competenza**. Il citato articolo 9-bis, attuativo dell'articolo 28, Direttiva Iva (secondo cui "*qualora un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto di terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale*")

prevede che “*se i servizi prestati tramite mezzi elettronici sono resi attraverso una rete di telecomunicazione, un’interfaccia o un portale, quale un mercato delle applicazioni, si presume che un soggetto passivo che interviene in detta prestazione agisca in nome proprio ma per conto del prestatore di tali servizi, a meno che tale prestatore sia esplicitamente designato, da detto soggetto passivo, quale prestatore e ciò risulti dagli accordi contrattuali tra le parti*”.

La norma riportata introduce una **presunzione assoluta**, i cui requisiti sono verificati nel caso OnlyFans in cui, si ricorda, la società Fenix **fornisce non solo la piattaforma** (in cui sono caricati i contenuti dei *creators*), ma anche il **dispositivo che consente di effettuare le operazioni finanziarie**. Inoltre, la citata società è anche responsabile della **riscossione e della distribuzione dei pagamenti** effettuati dai *fans* e **fissa le condizioni generali di utilizzo** del servizio. Non sembra, quindi, potersi dubitare **sull’applicabilità della presunzione assoluta**, di cui all’[articolo 9-bis, Regolamento Ue 282/2011](#), con conseguente **soggettività passiva per l’intero importo** percepito dal soggetto gestore della piattaforma, che dovrà poi stornare al *creator* la propria quota parte. Si realizzano, in tal modo, **due operazioni distinte ed autonome ai fini Iva**, secondo quanto previsto dall’[articolo 3, D.P.R. 633/1972](#), per i servizi resi nell’ambito di un **mandato senza rappresentanza**.